

**LEGGI
E REGOLAMENTI REGIONALI**

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2004, n. 3

**NORME IN MATERIA DI TUTELA FITOSANITARIA
- ISTITUZIONE DELLA TASSA FITOSANITARIA
REGIONALE. ABROGAZIONE DELLE LEGGI RE-
GIONALI 19 GENNAIO 1998, N. 3 E 21 AGOSTO
2001, N. 31**

*IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA*

la seguente legge:

INDICE

- Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Autorizzazione regionale
Art. 3 - Procedure
Art. 4 - Registro regionale dei produttori
Art. 5 - Obblighi del titolare di autorizzazione
Art. 6 - Commercializzazione diretta del produttore
Art. 7 - Certificazione del materiale di propagazione dei vegetali
Art. 8 - Funzioni della struttura fitosanitaria regionale
Art. 9 - Funzioni degli ispettori fitosanitari e degli agenti accertatori
Art. 10 - Organi di vigilanza
Art. 11 - Obblighi e sanzioni amministrative
Art. 12 - Sospensione e revoca dell'autorizzazione
Art. 13 - Tassa fitosanitaria
Art. 14 - Oneri sui controlli fitosanitari
Art. 15 - Disposizioni transitorie e finali
Art. 16 - Abrogazioni

**Art. 1
Finalità**

1. La presente legge detta norme in materia di profilassi, produzione e commercializzazione dei vegetali e prodotti vegetali, ai fini della tutela fitosanitaria, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale e comunque nel rispetto delle norme statali in materia di profilassi internazionale.

**Art. 2
Autorizzazione regionale**

1. Le attività di produzione e commercio dei vegetali e

prodotti vegetali disciplinate dalla presente legge sono subordinate al possesso di apposita autorizzazione.

2. Il rilascio dell'autorizzazione spetta alla struttura regionale competente in materia fitosanitaria, nel seguito della presente legge denominata "struttura fitosanitaria regionale".

3. Debbono essere in possesso dell'autorizzazione di cui al comma 1:

- i produttori di piante e dei relativi materiali di propagazione, comprese le sementi, destinati alla vendita o comunque ad essere ceduti a terzi a qualunque titolo, con l'esclusione di coloro che moltiplicano sementi per conto di ditte autorizzate all'attività sementiera;
- i commercianti all'ingrosso di piante e di materiali di propagazione vegetale, escluse le sementi se già confezionate ed etichettate da altri;
- gli importatori da paesi terzi dei vegetali, dei prodotti vegetali o di altri materiali comprese le sementi, di cui all'Allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, relativa alle misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, con sedi operative nel territorio regionale;
- i produttori o i centri di raccolta collettivi o i centri di spedizione che commercializzano all'ingrosso patate da consumo o frutti di agrumi;
- i soggetti che commercializzano all'ingrosso tuberi seme di patate;
- i produttori e i commercianti all'ingrosso di legnami di cui all'Allegato V, parte A, della direttiva 2000/29/CE, con sedi operative nel territorio regionale.

4. I soggetti di cui al comma 3, lettere b), c), d), e) e f), possono esercitare l'attività a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di autorizzazione.

5. Chiunque non in possesso dell'autorizzazione intenda produrre piante e relativi materiali di propagazione, ad eccezione delle sementi, destinati all'esclusivo impiego a fini produttivi all'interno della propria azienda deve preventivamente presentare alla struttura fitosanitaria regionale una dichiarazione attestante le specie e i quantitativi che intende produrre, il luogo di conservazione e la relativa collocazione.

6. Sono esonerati dalla dichiarazione di cui al comma 5 i produttori di piccoli quantitativi di vegetali destinati a superfici di limitata estensione, secondo quanto stabilito dalla struttura fitosanitaria regionale.

7. L'autorizzazione è personale e decade in caso di morte del titolare o di variazione di titolarità dell'impresa che implichi la modifica del numero di partita IVA. Qualora, dopo la decadenza dell'autorizzazione, l'attività prosegua, il successore a titolo universale o particolare o il subentrante deve presentare una nuova domanda di autorizzazione entro sessanta giorni dal subentro. L'attività può proseguire fino al rilascio della nuova autorizzazione o al diniego; possono altresì essere utilizzate fino ad esaurimento le confezioni, le etichette o altri documenti riportanti il precedente numero di autorizzazione.

8. Nel caso di diniego alla domanda di cui al comma 7, la struttura fitosanitaria regionale fissa un termine entro il quale può essere commercializzato il materiale esistente in azienda al momento del subentro.

Art. 3 *Procedure*

1. La Regione stabilisce le procedure da seguire per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 2, fissando i requisiti di professionalità e le attrezzature minime occorrenti, in funzione del tipo di attività e per ogni categoria di richiedente, nonché il modello di domanda e la documentazione da allegare alla medesima. Di tali atti deve essere data notizia mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Art. 4 *Registro regionale dei produttori*

1. Presso la struttura fitosanitaria regionale è istituito il Registro regionale dei produttori al quale sono iscritti i soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 2. Tale Registro assolve altresì le funzioni del Registro ufficiale dei produttori, ai sensi della normativa comunitaria e nazionale in materia.

Art. 5 *Obblighi del titolare di autorizzazione*

1. Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale per i soggetti iscritti al Registro regionale dei produttori, il titolare di autorizzazione è soggetto ai seguenti obblighi:

- tenere presso la sede aziendale una planimetria ove siano riportati l'ubicazione dei terreni destinati al vivaio e al commercio nonché le relative strutture, secondo le modalità tecniche stabilite dalla struttura fitosanitaria regionale;
- tenere a disposizione per i relativi controlli la documentazione concernente gli acquisti e la cessione dei prodotti disciplinati dalla presente legge;
- riportare l'indicazione del numero dell'autorizzazione su tutta la documentazione amministrativa concernente la propria ditta;
- controllare periodicamente lo stato fitosanitario delle colture seguendo le modalità eventualmente impartite da apposite disposizioni comunitarie, nazionali o regionali e comunicare immediatamente alla struttura fitosanitaria regionale la comparsa o la sospetta presenza di organismi nocivi oggetto della direttiva 2000/29/CE, o di organismi nocivi non conosciuti;
- evitare di commercializzare o cedere a qualunque titolo vegetali e prodotti vegetali che presentino gravi infezioni o infestazioni in atto;
- consentire ai soggetti incaricati della vigilanza il libero accesso ai fondi, ai luoghi di produzione, ai locali di confezionamento, trattamento, deposito e vendita

- dei vegetali e loro prodotti e permettere l'ispezione dei documenti obbligatori;
- g) adempiere alle disposizioni impartite dalla struttura fitosanitaria regionale a norma dell'articolo 8;
- h) comunicare ogni variazione dei dati riportati nella richiesta di autorizzazione entro sessanta giorni dal verificarsi della stessa, con la sola esclusione dei dati riguardanti le superfici utilizzate;
- i) ottemperare agli impegni sottoscritti in base al regolamento sulla certificazione dei materiali di propagazione emanato a norma dell'articolo 7;
- l) restituire entro trenta giorni l'autorizzazione regionale nel caso di cessazione dell'attività;
- m) collaborare con la struttura fitosanitaria regionale allo scopo di un più puntuale raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente legge.

2. Al fine dell'acquisizione di dati statistici, i produttori delle piante e dei relativi materiali di propagazione destinati alla vendita, hanno l'obbligo di denunciare annualmente la propria produzione alla Regione, secondo le modalità dalla stessa stabilite.

3. I soggetti che si limitano a commercializzare le piante ed i relativi materiali di propagazione non prodotti o coltivati in azienda sono tenuti a rispettare solo gli obblighi previsti dal comma 1, lettere b), c), e), f), g), h), l) e m).

Art. 6 *Commercializzazione diretta del produttore*

1. La commercializzazione dei vegetali e prodotti vegetali disciplinati dalla presente legge, effettuata direttamente dai produttori agricoli ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59 (Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti), è consentita solo se questi sono in possesso dell'autorizzazione prevista dall'articolo 2 o di altra autorizzazione alla produzione rilasciata dall'autorità competente della Regione di provenienza.

Art. 7 *Certificazione del materiale di propagazione dei vegetali*

- Il Consiglio regionale con apposito regolamento istituisce la certificazione di controllo volontario genetico e sanitario per singole specie interessanti il settore vivaistico.
- L'elenco delle specie è fissato con determinazione del responsabile della struttura fitosanitaria regionale.

Art. 8 *Funzioni della struttura fitosanitaria regionale*

- Alla struttura fitosanitaria regionale compete:
 - applicare sul territorio regionale le normative comunitarie, nazionali e regionali in materia fitosanitaria;
 - eseguire i controlli e la vigilanza sulla qualità del materiale di propagazione delle piante;
 - eseguire i controlli e la vigilanza sui vegetali e prodotti vegetali oggetto della presente legge nelle fasi di produzione, conservazione e commercializzazione;
 - eseguire analisi specialistiche avvalendosi anche di istituti di ricerca e sperimentazione agraria, nonché di laboratori accreditati o di altre istituzioni con specifiche competenze fitosanitarie;
 - controllare lo stato fitosanitario e la rispondenza genetica delle piante e dei relativi materiali di propagazione soggetti a processi di certificazione;

- f) istituire quarantene fitosanitarie tese ad impedire la diffusione delle malattie ritenute pericolose e diffusibili;
- g) istituire "zone fitosanitarie tutelate" a salvaguardia della produzione vivaistica regionale, prescrivendo per tali zone tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi, compreso il divieto di messa a dimora di piante e l'estirpazione delle piante a rischio già presenti in esse;
- h) vietare temporaneamente, in tutto o in parte del territorio della regione, la messa a dimora di piante appartenenti a specie che possono favorire la diffusione di organismi nocivi di rilevante importanza fitosanitaria;
- i) rendere obbligatoria l'estirpazione di piante che possono favorire la diffusione di organismi nocivi di rilevante importanza fitosanitaria, definendo le specie e le aree soggette al provvedimento;
- l) prescrivere tutte le misure fitosanitarie ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione dei vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati, o sospetti tali, nonché dei materiali di imballaggio, recipienti e quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali, in applicazione delle normative comunitarie e nazionali in materia;
- m) definire strategie di profilassi e di difesa fitosanitaria;
- n) fornire supporto tecnico-specialistico in materia fitosanitaria;
- o) tenere il Registro regionale dei produttori istituito ai sensi dell'articolo 4.

2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 la Regione si avvale:

- a) di personale qualificato che assume la denominazione di "ispettore fitosanitario";
- b) di "agenti accertatori" individuati ai sensi della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale);
- c) dei Consorzi fitosanitari provinciali istituiti con legge regionale 22 maggio 1996, n. 16 (Riorganizzazione dei Consorzi fitosanitari provinciali. Modifiche alla L.R. 28 luglio 1982, n. 34 e alla L.R. 7 febbraio 1992, n. 7), e di altri enti pubblici non economici operanti in campo agricolo, fitosanitario o della ricerca, previa specifica convenzione;
- d) delle Province, delle Comunità montane e dei Comuni, anche in forma associata, per gli interventi necessari all'attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1, lettere g) e i), previa intesa con le amministrazioni interessate.

3. Gli ispettori fitosanitari e gli agenti accertatori che operano presso enti convenzionati, nell'esercizio delle funzioni relative alla materia disciplinata dalla presente legge, debbono attenersi alle disposizioni impartite dal responsabile della struttura fitosanitaria regionale.

4. Degli atti di cui al comma 1, lettere g), h) e i), deve essere data notizia mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Art. 9

Funzioni degli ispettori fitosanitari e degli agenti accertatori

1. La Regione individua gli ispettori fitosanitari tra i propri collaboratori o i dipendenti di altri enti pubblici

convenzionati e rilascia ai medesimi apposito documento di riconoscimento, dandone comunicazione al Ministero competente, ai sensi della normativa nazionale in materia.

2. Gli ispettori fitosanitari possono adottare tutte le misure ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione dei vegetali e dei prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché dei materiali di imballaggio, recipienti e quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi in applicazione delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia fitosanitaria.

3. Agli ispettori fitosanitari compete inoltre il rilascio dei certificati fitosanitari e delle autorizzazioni previste dalle normative internazionali, comunitarie e nazionali in materia di esportazione, riesportazione, importazione e transito.

4. Gli ispettori fitosanitari nell'esercizio delle loro funzioni sono titolari dei poteri di cui all'articolo 13 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

5. La Regione, nel rispetto della normativa generale per l'accesso e del suo sistema di classificazione professionale per posizioni a contenuto tecnico, gestionale o direttivo, dotate di autonomia e responsabilità di risultato su importanti e diversificati processi, garantisce la necessaria specializzazione tecnica degli ispettori fitosanitari prevedendo il possesso di conoscenze scientifiche in ambito agrario, forestale, biologico e la frequenza di specifici corsi di formazione professionale.

6. Gli agenti accertatori svolgono i compiti di controllo, prelievo campioni e accertamento relativi alle funzioni di cui all'articolo 8, comma 1, ad esclusione delle funzioni riservate agli ispettori fitosanitari dai commi 3 e 4 del presente articolo.

7. Per l'espletamento delle loro funzioni gli ispettori fitosanitari, gli agenti accertatori ed il personale della struttura fitosanitaria regionale espressamente incaricato, hanno libero accesso a tutte le stazioni ferroviarie, marittime, autoporti e aeroporti, luoghi di produzione o di stoccaggio di vegetali o prodotti vegetali.

Art. 10

Organi di vigilanza

1. La vigilanza ed il controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge sono affidati agli ispettori fitosanitari e agli agenti accertatori.

2. Il controllo sul possesso delle autorizzazioni di cui all'articolo 2 e il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 6 è affidato anche ai Comuni competenti per territorio.

3. La Regione può altresì affidare alle Province, alle Comunità montane e ai Comuni, la vigilanza sull'applicazione dei provvedimenti adottati dalla Regione ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettere g), h) e i).

Art. 11

Obblighi e sanzioni amministrative

1. Chiunque esercita le attività disciplinate dalla presente legge senza il possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500,00 Euro a 9.000,00 Euro.

2. Chiunque commercializza vegetali e prodotti vegetali provenienti da ditte non autorizzate ai sensi dell'articolo

2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 Euro a 3.000,00 Euro.

3. La mancata o mendace presentazione della dichiarazione di autoproduzione di cui all'articolo 2, comma 5, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 Euro a 600,00 Euro.

4. Chiunque non ottemperi agli obblighi di cui all'articolo 5, comma 1, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere g), h), i) e l) è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 Euro a 1.500,00 Euro.

5. La mancata comunicazione prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera h), o la mancata restituzione dell'autorizzazione regionale entro i termini previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera l), è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 Euro a 600,00 Euro.

6. Chiunque non ottemperi agli obblighi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 Euro a 3.000,00 Euro.

7. La mancata o mendace presentazione della denuncia di produzione di cui all'articolo 5, comma 2, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 Euro a 600,00 Euro.

8. Chiunque non rispetti il disposto di cui all'articolo 6 in materia di commercializzazione diretta del produttore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 Euro a 3.000,00 Euro.

9. Chiunque non ottemperi alle prescrizioni impartite dalla struttura fitosanitaria regionale ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettere f) ed l), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 Euro a 3.000,00 Euro.

10. Chiunque non ottemperi al divieto di messa a dimora di piante di cui all'articolo 8, comma 1, lett. g) e h), ha l'obbligo di provvedere alla loro estirpazione entro quindici giorni dalla notifica dell'atto di intimazione ad adempiere. La mancata ottemperanza a tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200,00 Euro a 1.200,00 Euro; gli organi di vigilanza dispongono altresì l'estirpazione delle piante ponendo a carico del trasgressore le relative spese. L'importo della sanzione è raddoppiato nel caso si tratti di ditte autorizzate ai sensi dell'articolo 2 e di ditte che, in base alle risultanze dell'iscrizione alla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, si occupano professionalmente della progettazione, della realizzazione e della manutenzione di parchi o giardini.

11. Chiunque non rispetti l'obbligo di estirpazione entro i termini fissati dalla struttura fitosanitaria regionale, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera i), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200,00 Euro a 1.200,00 Euro; gli organi di vigilanza dispongono altresì l'estirpazione delle piante ponendo a carico del trasgressore le relative spese.

12. Chiunque non rispetti gli obblighi e le disposizioni stabilite dai decreti ministeriali di lotta obbligatoria è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 Euro a 3.000,00 Euro.

13. Per l'accertamento, la contestazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 689 del 1981 ed alla legge regionale n. 21 del 1984. L'ente competente all'irrogazione delle sanzioni è la Regione. I proventi derivanti dalle sanzioni applicate affluiscono nel bilancio della Regione Emilia-Romagna.

Art. 12

Sospensione e revoca dell'autorizzazione

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11, al fine di limitare i rischi di diffusione di organismi nocivi, la struttura fitosanitaria regionale può disporre la sospensione cautelare dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 nei seguenti casi:

- a) presenza di piante totalmente o parzialmente interessate da processi di deperimento di cui non sia individuabile la causa;
- b) presenza di piante con sintomi di organismi nocivi oggetto della direttiva 2000/29/CE;
- c) presenza di organismi nocivi particolarmente pericolosi su un numero significativo di piante;
- d) impossibilità di dimostrare l'origine delle piante o del loro materiale di propagazione.

2. In caso di recidiva nell'inosservanza delle prescrizioni impartite dalla struttura fitosanitaria regionale l'autorizzazione può essere sospesa fino a tre mesi.

3. In casi di particolare gravità o di inadempienza alle prescrizioni impartite dalla struttura fitosanitaria regionale, quest'ultima può disporre la revoca dell'autorizzazione.

4. Nel caso in cui si riscontri che la ditta autorizzata abbia interrotto l'attività di produzione per un periodo continuativo superiore ai due anni la struttura fitosanitaria regionale dispone la revoca dell'autorizzazione.

Art. 13

Tassa fitosanitaria

1. È istituita la tassa fitosanitaria regionale. La tassa è dovuta dall'importatore e deve essere assolta mediante pagamento su conto corrente postale intestato alla Regione Emilia-Romagna, con obbligo di indicazione nella causale della dicitura "Tassa fitosanitaria", prima dell'inizio delle attività di controllo all'importazione previste dall'articolo 13-quinquies della direttiva 2000/29/CE. La tassa è dovuta nella misura indicata nell'Allegato VIII-bis della direttiva 2000/29/CE, introdotto dalla direttiva 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, relativa alla modifica della direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità. Non è autorizzato il rimborso diretto o indiretto della tassa.

2. Al fine di non pregiudicare gli operatori del settore, l'applicazione della tassa di cui al comma 1 è sospesa fino alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna di apposito decreto del Presidente della Giunta regionale da adottarsi sulla base di accordo interregionale o altro atto volto ad individuare un termine omogeneo di entrata in vigore della tassa sul territorio di tutte le Regioni interessate. La tassa entra comunque in vigore l'1 gennaio 2005, ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 2002/89/CE.

Art. 14

Oneri sui controlli fitosanitari

1. La Giunta regionale pone a carico dei titolari delle autorizzazioni di cui all'articolo 2, comma 1, nonché dei destinatari delle attività di controllo previste dall'articolo 8, comma 1, lett. c), d), e) e f) l'onere delle spese sostenute, nella misura individuata con apposito tariffario.

2. Le somme di cui al presente articolo sono riscosse a

far data dal trentesimo giorno dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna della deliberazione della Giunta regionale contenente il tariffario di cui al comma 1 e le modalità di riscossione. Tali somme sono introitate dalla Regione.

Art. 15

Disposizioni transitorie e finali

1. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge regionale 19 gennaio 1998, n. 3 (Norme sulla produzione vivaistica e la commercializzazione dei vegetali e dei prodotti vegetali ai fini della protezione fitosanitaria. Abrogazione della L.R. 28 luglio 1982, n. 34), della legge 25 novembre 1971, n. 1096 (Disciplina dell'attività sementiera), e della Legge 22 maggio 1973, n. 269 (Disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante di rimboschimento), sono da ritenersi valide a tutti gli effetti fino alla loro sostituzione.

2. Il regolamento regionale 6 settembre 1999, n. 26 (Istituzione, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 19 gennaio 1998, n. 3, della certificazione di controllo volontario, genetico e sanitario, per specie interessanti il settore vivaistico. Abrogazione del Regolamento regionale 28 giugno 1984, n. 36), emanato ai sensi della legge regionale n. 3 del

1998, resta in vigore fino all'adozione del nuovo regolamento di cui all'articolo 7.

3. Le determinazioni adottate dal responsabile della struttura fitosanitaria regionale ai sensi della legge regionale n. 3 del 1998 e della legge regionale 21 agosto 2001, n. 31 (Misure di prevenzione della diffusione di organismi nocivi di rilevante importanza fitosanitaria), conservano la loro efficacia. L'inottemperanza alle prescrizioni contenute in dette determinazioni viene sanzionata conformemente a quanto previsto dalla presente legge.

Art. 16

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

- a) legge regionale n. 3 del 1998;
- b) legge regionale n. 31 del 2001.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 20 gennaio 2004

VASCO ERRANI

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione n. 1731 dell'8 settembre 2003; oggetto consiliare n. 4821 (VII legislatura);

- Pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della Regione n. 262 in data 25 settembre 2003;
- assegnato alla II Commissione consiliare permanente "Attività produttive"

in sede referente.

Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 6/II.4 del 10 dicembre 2003, con relazione scritta del consigliere Beretta;

- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 15 gennaio 2004, atto n. 126.

AVVERTENZA – IL TESTO VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E QUALITÀ DELLA NORMAZIONE AL SOLO SCOPO DI FACILITARNE LA LETTURA. (*Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 466 del 17 settembre 1985*)

NOTE

NOTE ALL'ART. 2

Comma 3

1) Il testo dell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000 concernente **Direttiva del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità** è il seguente:

«Allegato V

Parte B – Vegetali, prodotti vegetali ed altre voci originari di territori diversi da quelli indicati nella parte A

I. Vegetali, prodotti vegetali e altre voci potenzialmente portatori di organismi nocivi concernenti l'intera Comunità.

1. Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, ma comprese le sementi di Crucifere, Graminacee, Trifolium spp., originarie dell'Argentina, dell'Australia, della Bolivia, del Cile, della Nuova Zelanda e dell'Uruguay, genera Triticum, Secale e X Triticosecale originarie dell'Afghanistan, dell'India, dell'Iraq, del Messico, del Nepal, del Pakistan, del Sudafrica e degli USA, Capsicum spp., Helianthus annuus L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Medicago sativa L., Prunus L., Rubus L., Oryza spp., Zea mais L., Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Allium porrum L., Allium schoenoprasum L. e Phaseolus L.

2. Parti di vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi, di:

- Castanea Mill., Dendranthema (DC) Des. Moul., Dianthus L., Gypsophila L., Pelargonium l'Herit. ex Ait, Phoenix spp., Populus L., Quercus L., Solidago L. e fiori recisi di Orchidaceae,
- conifere (Coniferales),
- Acer saccharum Marsh., originarie dell'America settentrionale,
- Prunus L., originarie di Paesi extraeuropei,
- fiori recisi di Aster spp., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L. e Trachelium L., originarie di Paesi extraeuropei,
- ortaggi da foglia di Apium graveolens L. e Ocimum L.

3. Frutti di:

- Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relative ibridi, Momordica L. e Solanum melongena L.,
- Annona L., Cydonia Mill. Diospyros L., Malus Mill., Mangifera L., Passiflora

ra L., Prunus L., Pyrus L., Ribes L. Syzygium Gaertn., e Vaccinium L., originari di Paesi extraeuropei.

4. Tuberi di Solanum tuberosum L.

5. Corteccia, separata dal tronco, di:

- conifere (Coniferales),
- Acer saccharum Marsh., Populus L., e Quercus L., esclusa la specie Quercus suber L.

6. Legname ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, che:

a) è stato ottenuto interamente o parzialmente da uno dei seguenti ordini, generi o specie:

- Castanea Mill.,
- Castanea Mill., Quercus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario dell'America settentrionale,
- Platanus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale,
- Conifere (Coniferales), escluso il genere Pinus L., originarie di Paesi extraeuropei, compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale,
- Pinus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale,
- Populus L., originario del continente americano,
- Acer saccharum Marsh., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario dell'America settentrionale;

b) corrisponde a una delle seguenti designazioni figuranti nell'Allegato I, parte II, del regolamento (CEE) n. 2658/87:

Codice NC Designazione delle merci

4401 10 00 Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili

ex 4401 21 00 Legno in piccole placche o in particelle:

- di conifere, originario di Paesi non europei

4401 22 Legno in piccole placche o particelle:

- non di conifere

ex 4401 30 Avanzi e cascami di legno, non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili

ex 4403 20 Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato:

- non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, di conifere, originario di Paesi non europei

4403 91 00	Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato: – non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: – di quercia (<i>Quercus</i> spp.)
4403 99	Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato: – non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: – non di conifere, di quercia (<i>Quercus</i> spp.) o di faggio (<i>Fagus</i> spp.)
ex 4404 10 00	Pali spaccati: pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo: – di conifere, originari di Paesi non europei
ex 4404 20 00	Pali spaccati: pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo: – non di conifere
4406 10 00	Traversine di legno per strade ferrate o simili: – non impregnate
ex 4407 10	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, non piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm, in particolare travi, assi, elementi di travi composte, assicelle: – di conifere, originario di Paesi non europei
ex 4407 91	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, non piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm, in particolare travi, assi, elementi di travi composte, assicelle: – di quercia (<i>Quercus</i> spp.)
ex 4407 99	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, non piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm, in particolare travi, assi, elementi di travi composte, assicelle: – non di conifere, di legni tropicali, di quercia (<i>Quercus</i> spp.) o di faggio (<i>Fagus</i> spp.)
ex 4415 10	Casse, gabbie e cilindri di legno originari di Paesi non europei
ex 4415 20	Palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico di legno, originarie di Paesi non europei
ex 4416 00	Botti di legno, compreso il legname da bottaio, di quercia (<i>Quercus</i> spp.)

Le palette di carico semplici e le palette-casse (codice NC ex 4415 20) formano pure oggetto di deroga ove siano conformi alle norme stabilite per le "palette di carico-UIC" e portino il relativo marchio.

7.a) Terra e terreno di coltura costituito interamente o in parte di terra o di sostanze organiche solide, quali frammenti di piante, humus, eventualmente contenente torba o corteccia, ma non composto interamente di torba.

b) Terra e terreno di coltura, aderente o associato ai vegetali, costituito interamente o parzialmente dei materiali indicati alla lettera a) oppure costituito parzialmente di sostanze solide inorganiche destinate a rafforzare la vitalità dei vegetali, originari dei seguenti Paesi:

- Turchia,
- Bielorussia, Estonia, Georgia, Lettonia, Lituania, Moldavia, Russia, Ucraina,
- Paesi non europei, ad eccezione di Algeria, Egitto, Israele, Libia, Marocco, Tunisia.

8. Semi dei generi *Triticum*, *Secale* e *X Triticosecale* originari dell'Afghanistan, dell'India, dell'Iraq, del Messico, del Nepal, del Pakistan, del Sudafrica e degli USA.

II. Vegetali, prodotti vegetali e altre voci potenzialmente portatori di organismi nocivi concernenti talune zone protette

Fatti salvi i vegetali, prodotti vegetali e altre voci di cui alla sezione I.

1. Vegetali di *Beta vulgaris* L., destinati alla lavorazione industriale.
2. Terra e residui non sterilizzati di barbabietole (*Beta vulgaris* L.).
3. Polline vivo per l'impollinazione di *Amelanchier* Med., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Photinia davidiana* (Dcne.) Cardot, *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L. e *Sorbus* L..
4. Parti di vegetali, esclusi i frutti e le sementi, di *Amelanchier* Med., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Photinia davidiana* (Dcne.) Cardot, *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L. e *Sorbus* L..
5. Sementi di *Dolichos* Jacq., *Magnifera* spp., *Beta vulgaris* L. e *Phaseolus vulgaris* L.
6. Sementi e frutti "capsule" di *Gossypium* spp. e cotone non sgranato.
7. Legname ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, che:

a) è stato ottenuto interamente o parzialmente da conifere (Coniferales), escluso il genere *Pinus* L., originario di Paesi terzi europei, e

b) corrisponde a una delle seguenti designazioni figuranti nell'allegato I, parte II del regolamento (CEE) n. 2658/87:

Codice NC	Designazione delle merci
4401 10 00	Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili
4401 21 00	Legno in piccole placche o in particelle
ex 4401 30	Avanzi e cascami di legno, non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili
4403 20	Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato: – non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
ex 4404 10 00	Pali spaccati: pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo
4406 10 00	Traversine di legno per strade ferrate o simili: – non impregnate
ex 4407 10	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, non piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm, in particolare travi, assi, elementi di travi composte, assicelle:
4415 10	Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili
4415 20	Palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico

Le palette di carico semplici e le palette-casse (codice NC ex 4415 20) for-

mano anche oggetto di deroga ove siano conformi alle norme stabilite per le "palette di carico-UIC" e portino il relativo marchio.

8. Parti di vegetali di *Eucalyptus* l'Hérit.

2) Il testo dell'allegato V, parte A, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000 concernente **Direttiva del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità** è il seguente:

«Allegato V

Vegetali, prodotti vegetali e altre voci che devono essere sottoposti a ispezione fitosanitaria nel luogo di produzione per poter essere spostati nel territorio comunitario, se sono originari della Comunità, oppure a ispezione fitosanitaria nel Paese di origine o nel Paese spedite se non sono originari della Comunità per poter essere introdotti nel territorio comunitario

Parte A

Vegetali, prodotti vegetali e altre voci originari della Comunità

I. Vegetali, prodotti vegetali e altre voci potenzialmente portatori di organismi nocivi concernenti l'intera Comunità e che devono essere accompagnati da un passaporto delle piante

1. Vegetali e prodotti vegetali

1.1 Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, di *Amelanchier* Med., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Photinia davidiana* (Dcne.) Cardot, *Prunus* L., ad eccezione di *Prunus laurocerasus* L. e *Prunus lusitanica* L., *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L. e *Sorbus* L.

1.2. Vegetali di *Beta vulgaris* L. e di *Humulus lupulus* L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi.

1.3. Vegetali delle specie a tuberi o stoloni di *Solanum* L. e relativi ibridi, destinati alla piantagione.

1.4. Vegetali di *Fortunella Swingle*, *Poncirus* Raf. o relativi ibridi e di *Vitis* L., ad eccezione dei frutti e delle sementi.

1.5. Fatto salvo il punto 1.6, vegetali di *Citrus* L. e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi.

1.6. Frutti di *Citrus* L., *Fortunella Swingle*, *Poncirus* Raf. e relativi ibridi, con foglie e peduncoli.

1.7. Legname ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, che:

a) è stato ottenuto interamente o parzialmente da uno dei seguenti generi:

- *Castanea* Mill., escluso il legname scortecciato,
- *Platanus* L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, e,

b) corrisponde ad una delle seguenti designazioni figuranti nell'allegato I, parte II del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune:

Codice NC	Designazione delle merci
4401 10 00	Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili
4401 22 00	Legno in piccole placche o in particelle
ex 4401 30	Avanzi e cascami di legno, non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili
4403 99	Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato: – non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
ex 4404 20 00	Pali spaccati: pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo: – non di conifere
4406 10 00	Traversine di legno per strade ferrate o simili: – non impregnate
ex 4407 99	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, non piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm, in particolare travi, assi, elementi di travi composte, assicelle: – non di conifere, di legni tropicali, di quercia (<i>Quercus</i> spp.) o di faggio (<i>Fagus</i> spp.)

1.8. Corteccia separata dal tronco di *Castanea* Mill.

2. Vegetali, prodotti vegetali e altre voci prodotti da produttori la cui produzione e vendita è autorizzata nei confronti di persone che si occupano professionalmente della produzione di vegetali diversi dai vegetali, prodotti vegetali e altre voci preparate e pronte per la vendita al consumatore finale e per cui è garantito, dagli organismi ufficiali responsabili degli Stati membri, che la relativa produzione è chiaramente separata da quella degli altri prodotti.

2.1. Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, di *Abies* Mill., *Apium graveolens* L., *Argyranthemum* spp., *Aster* spp., *Brassica* L., *Castanea* Mill., *Cucumis* spp., *Dendranthema* (DC) Des Moul., *Dianthus* L. e ibridi, *Exacum* spp., *Fragaria* L., *Gerbera* Cass., *Gypsophila* L., tutte le varietà di ibridi della Nuova Guinea di *Impatiens* L., *Lactuca* spp., *Larix* Mill., *Leucanthemum* L., *Lupinus* L., *Pelargonium* l'Hérit. ex Ait., *Picea* A. Dietr., *Pinus* L., *Platanus* L., *Populus* L., *Prunus laurocerasus* L., *Prunus lusitanica* L., *Pseudotsuga* Carr., *Quercus* L., *Rubus* L., *Spinacia* L., *Tanacetum* L., *Tsuga* Carr. e *Verbena* L. ed altri vegetali di specie erbacee, diversi dai vegetali della famiglia delle Graminacee, destinati alla piantagione, ad eccezione di bulbi, cormi, rizomi, sementi e tuberi.

2.2. Vegetali di Solanaceae, ad eccezione di quelli del punto 1.3 destinati alla piantagione, escluse le sementi.

2.3. Vegetali di Araceae, Marantaceae, Musaceae, *Persea* spp. e *Strelitzia* ceae, con le radici o con terreno di coltura aderente o associato.

2.4. Sementi e bulbi di *Allium ascalonicum* L., *Allium cepa* L. e *Allium schoenoprasum* L., destinati alla piantagione di *Allium porrum* L., destinati alla piantagione.

3. Bulbi e cormi destinati alla piantagione prodotti da produttori la cui produzione e vendita è autorizzata nei confronti di persone che si occupano professionalmente della produzione di vegetali diversi dai vegetali, prodotti vegetali e altre voci preparate e pronte per la vendita al consumatore finale e per cui è garantito, dagli organismi ufficiali responsabili degli Stati membri, che la relativa produzione è chiaramente separata da quella degli altri pro-

dotti, fiori recisi e per cui tale indicazione risulta dall'imballaggio o altro modo, di Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston "Golden Yellow", Galantus L., Galtonia candicans (Baker) Decne., Cultivar nane e relativi ibridi di Gladiolus Tourn. ex L., quali Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort. e Gladiolus tubergenii hort., Hyacinthus L., Iris L., Ismene Herbert, Muscari Miller, Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L. Tigridia Juss. E Tulipa L.

II. Vegetali, prodotti vegetali e altre voci potenzialmente portatori di organismi nocivi concernenti talune zone protette e che devono essere accompagnati da un passaporto delle piante valido per la zona appropriata all'atto dell'introduzione o della spedizione in tale zona.

Fatti salvi i vegetali, i prodotti vegetali e altre voci di cui alla sezione I.

1. Vegetali, prodotti vegetali e altre voci.

1.1. Vegetali di Albies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. e Pseudotsuga Carr.

1.2. Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, di Populus L. e Beta vulgaris L.

1.3. Vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi, di Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Eucalyptus L'Herit., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. e Sorbus L..

1.4. Polline vivo per l'impollinazione di Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. e Sorbus L..

1.5. Tuberi di Solanum tuberosum L., destinati alla piantagione.

1.6. Vegetali di Beta vulgaris L., destinati alla lavorazione industriale.

1.7. Terra e residui non sterilizzati di barbabietole (Beta vulgaris L.).

1.8. Sementi di Beta vulgaris L., Dolichos Jacq., Gossypium spp. e Phaseolus vulgaris L.

1.9. Frutti (capsule) di Gossypium spp. e cotone non sgranato.

1.10. Legname ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, che:

- a) è stato ottenuto interamente o parzialmente da conifere (Coniferales), ad eccezione del legname scortecciato, e
- b) corrisponde ad una delle seguenti designazioni figuranti nell'Allegato I, parte II del regolamento (CEE) n. 2658/87:

Codice NC	Designazione delle merci
4401 10 00	Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili
4401 21 00	Legno in piccole placche o in particelle
ex 4401 30	Avanzi e cascami di legno, non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili
4403 20	Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato: - non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
ex 4404 10 00	Pali spaccati: pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo
4406 10 00	Traversine di legno per strade ferrate o simili: - non impregnate
ex 4407 10	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, non piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm, in particolare travi, assi, elementi di travi composte, assicelle
ex 4415 10	Casse, gabbie e cilindri di legno
ex 4415 20	Palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico: - diverse dalle palette di carico semplici e dalle palette-casse ove siano conformi alle norme stabilite per le "palette di carico UIC" e portino il relativo marchio

1.11. Corteccia, separata dal tronco, di conifere (Coniferales).

2. Vegetali, prodotti ed altre voci prodotti da produttori la cui produzione e vendita è autorizzata nei confronti di persone che si occupano professionalmente della produzione di vegetali diversi dai vegetali, prodotti vegetali e altre voci preparate e pronte per la vendita al consumatore finale e per cui è garantito, dagli organismi ufficiali responsabili degli Stati membri, che la relativa produzione è chiaramente separata da quella degli altri prodotti.

2.1. Vegetali di Begonia L., destinati alla piantagione, ad eccezione di corni, sementi, tuber, e vegetali di Euphorbia pulcherrima Willd., Ficus L. e Hibiscus L., destinati alla piantagione, escluse le sementi.

NOTA ALL'ART. 5

Comma 1

1) La Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000 concerne **Direttiva del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.**

NOTA ALL'ART. 6

Comma 1

1) La Legge 9 febbraio 1963, n. 59 concerne **Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti.**

NOTE ALL'ART. 8

Comma 2

1) La L.R. 28 aprile 1984, n. 21 concerne **Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale.**

2) La L.R. 22 maggio 1996, n. 16 concerne **Riorganizzazione dei Consorzi fitosanitari provinciali. Modifiche alla L.R. 28 luglio 1982, n. 34 e alla L.R. 7 febbraio 1992, n. 7.**

NOTE ALL'ART. 9

Comma 4

1) Il testo dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 concernente **Modifiche al sistema penale** è il seguente:

«Art. 13 – **Atti di accertamento**

Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

È sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione.

All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 333 e del primo e secondo comma dell'articolo 334 del codice di procedura penale.

È fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.»

NOTE ALL'ART. 11

Comma 13

1) La Legge 24 novembre 1981, n. 689 concerne **Modifiche al sistema penale.**

2) La L.R. 28 aprile 1984, n. 21 è citata alla nota 1) all'articolo 8.

NOTA ALL'ART. 12

Comma 1

1) La direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000 è citata alla nota 1) all'articolo 5.

NOTE ALL'ART. 13

Comma 1

1) Il testo dell'art. 13-quinquies della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000 concernente **Direttiva del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità** è il seguente:

«Art. 13-quinquies

1. Gli Stati membri provvedono alla riscossione di una tassa ("tassa fitosanitaria") destinata a coprire le spese sostenute per i controlli documentali, i controlli di identità e i controlli fitosanitari di cui all'articolo 13 bis, paragrafo 1, eseguiti a norma dell'articolo 13. Il livello della tassa rispettiva:

- a) la retribuzione degli ispettori che eseguono i controlli summenzionati, compresi gli oneri sociali;
- b) l'ufficio, le infrastrutture, gli strumenti e le attrezzature messe a disposizione di tali ispettori;
- c) il prelievo di campioni per l'ispezione visiva o l'esecuzione di prove di laboratorio;
- d) le prove di laboratorio;
- e) l'attività amministrativa (comprese le spese generali di funzionamento) necessaria per l'esecuzione efficace dei controlli, che può comprendere le spese di formazione degli ispettori, sia prima che dopo la loro entrata in servizio.

2. Gli Stati membri hanno la facoltà di fissare il livello della tassa fitosanitaria in base ad un calcolo particolareggiato dei costi a norma del paragrafo 1, oppure di applicare la tassa standard indicata nell'allegato VIII bis.

Allorché, ai sensi dell'articolo 13 bis, paragrafo 2, i controlli di identità e i controlli fitosanitari per un determinato gruppo di vegetali, prodotti vegetali o altre voci originari di taluni Paesi terzi, sono effettuati con frequenza ridotta, gli Stati membri riscuotono una tassa fitosanitaria ridotta in maniera proporzionale da tutte le spedizioni e partite di tale gruppo, a prescindere dal fatto che esse siano sottoposte o meno alle ispezioni.

Conformemente alle procedure di cui all'articolo 18, paragrafo 2, possono essere adottate misure di attuazione al fine di precisare il livello di detta tassa fitosanitaria ridotta.

3. Allorché la tassa fitosanitaria è fissata da uno Stato membro in base alle spese sostenute dall'organismo ufficiale responsabile dello stesso Stato membro, gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione relazioni concernenti il metodo di calcolo delle tasse in relazione agli elementi elencati nel paragrafo 1.

Ogni tassa imposta a norma del primo comma non è superiore al costo effettivo sostenuto dall'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro.

4. Non è autorizzato il rimborso diretto o indiretto della tassa prevista dalla presente direttiva. Tuttavia, non è considerato rimborso indiretto l'eventuale applicazione della tassa standard di cui all'Allegato VIII bis da parte di uno Stato membro.

5. La tassa standard di cui all'Allegato VIII bis non pregiudica la riscossione di altre tasse destinate a coprire spese supplementari sostenute per attività particolari connesse ai controlli, quali le spese eccezionali di trasferta o i pe-

riodi di attesa degli ispettori dovuti a ritardi imprevedibili nell'arrivo delle spedizioni, i controlli effettuati fuori dall'orario normale di lavoro, i controlli supplementari o le analisi di laboratorio supplementari rispetto a quelli previsti all'articolo 13, per confermare le conclusioni desunte dai controlli, misure fitosanitarie particolari da adottarsi in virtù di atti comunitari che si fondano sugli articoli 15 o 16, misure adottate a norma dell'articolo 13 quater, paragrafo 7, o la traduzione dei documenti richiesti.

6. Gli Stati membri designano le autorità competenti per l'esazione della tassa fitosanitaria. La tassa è pagata dall'importatore o dal suo agente doganale.

7. La tassa fitosanitaria sostituisce tutte le altre tasse o gli altri diritti riscossi negli Stati membri a livello nazionale, regionale o locale, per l'esecuzione dei controlli di cui al paragrafo 1 e per la loro attestazione.».

2) Il testo dell'Allegato VIII-bis della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000 (concernente Direttiva del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità ") è il seguente:

«Allegato VIII-bis

La tassa standard di cui all'articolo 13 quinquies, paragrafo 2, è fissata ai livelli seguenti: (in EUR)

Voce	Quantità	Tassa
a) per i controlli documentali	per spedizione	7
b) per i controlli di identità	per spedizione	
	– per una quantità di merce equivalente al massimo al carico di un camion, di un vagone ferroviario o di un container di capacità comparabile	7
	– per quantità maggiori	14
c) per i controlli fitosanitari secondo le seguenti specifiche:		
– talee, piantine (eccetto i materiali forestali di moltiplicazione), giovani	per spedizione	
	– fino a 10.000, in numero	17,5
	– ogni a 1.000 unità aggiuntive	0,7
	– prezzo massimo	140
– alberi, arbusti (diversi dagli alberi di Natale), altre piante legnose da vivaio, compresi i materiali forestali di moltiplicazione (diverso dalle sementi)	per spedizione	
	– fino a 1.000, in numero	17,5
	– ogni 100 unità aggiuntive	0,44
	– prezzo massimo	140
bulbi, zampe, rizomi, tuberi, destinati alla piantagione (diversi dalle patate)	per spedizione	
	– fino a 200 kg. in peso	17,5
	– ogni 10 kg aggiuntivi	0,16
	– prezzo massimo	140
– sementi, colture di tessuti vegetali	per spedizione	
	– fino a 100 kg. in peso	17,5
	– ogni 10 kg aggiuntivi	0,175
	– prezzo massimo	140
– altre piante destinate alla piantagione, non altrove specificate in questa tabella	per spedizione	
	– fino a 5.000, in numero	17,5
	– ogni 100 unità aggiuntive	0,18
	– prezzo massimo	140
– fiori recisi	per spedizione	
	– fino a 20.000, in numero	17,5
	– ogni 1.000 unità aggiuntive	0,14
	– prezzo massimo	140
– rami con foglie, parti di conifere (diversi dagli alberi di Natale tagliati)	per spedizione	
	– fino a 100 kg in peso	17,5
	– ogni 100 kg aggiuntivi	1,75
	– prezzo massimo	140
– alberi di Natale tagliati	per spedizione	
	– fino a 1.000, in numero	17,5
	– ogni 100 unità aggiuntive	1,75
	– prezzo massimo	140
– foglie di piante, quali piante condimentarie e vegetali da foglia	per spedizione	
	– fino a 100 kg in peso	17,5
	– ogni 10 kg aggiuntivi	1,75
	– prezzo massimo	140

– frutta, ortaggi (diversi dai vegetali da foglia)	per spedizione	
	– fino a 25.000 kg. in peso	17,5
	– ogni 1.000 kg aggiuntivi	0,7
– tuberi di patata	per partita	
	– fino a 25.000 kg. in peso	52,5
	– ogni 25.000 kg. aggiuntivi	52,5
– legname (diverso dalla corteccia)	per spedizione	
	– fino a 100 m ³ di volume	17,5
	ogni m ³ aggiuntivo	0,175
– terra e terreno di coltura, corteccia	per spedizione	
	– fino a 25.000 kg. in peso	17,5
	– ogni 1.000 kg aggiuntivi	0,7
	– prezzo massimo	140
– semi	per spedizione	
	– fino a 25.000 kg. in peso	17,5
	– ogni 1.000 kg aggiuntivi	0,7
	– prezzo massimo	700
altri vegetali o prodotti vegetali non altrove specificati nella tabella	per spedizione	17,5

Qualora una spedizione non sia costituita esclusivamente di prodotti che rientrano nella descrizione dei rispettivi trattini, la parte della spedizione costituita da prodotti che rientrano nella descrizione del rispettivo trattino (partita o partite) è considerata come una spedizione separata.

3) La direttiva 2002/89/CE del Consiglio del 28 novembre 2002 concerne **«Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità».**

Comma 2

4) Il testo dell'art. 2 della direttiva 2002/89/CE del Consiglio del 28 novembre 2002 concernente **«Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità»** è il seguente:

«Art. 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano anteriormente all'1 gennaio 2005 le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Esse ne informano immediatamente la Commissione.

Tali disposizioni si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2005.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.».

NOTE ALL'ART. 15

Comma 1

1) La L.R. 19 gennaio 1998, n. 3 concerne **«Norme sulla produzione vivaistica e la commercializzazione dei vegetali e dei prodotti vegetali ai fini della protezione fitosanitaria. Abrogazione della L.R. 28 luglio 1982, n. 34».**

2) La Legge 25 novembre 1971, n. 1096 concerne **«Disciplina dell'attività sementiera».**

3) La Legge 22 maggio 1973, n. 269 concerne **«Disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante di rimboschimento».**

Comma 2

4) Il regolamento regionale 6 settembre 1999, n. 26 concerne **«Istituzione, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 19 gennaio 1998, n. 3, della certificazione di controllo volontario, genetico e sanitario, per specie interessanti il settore vivaistico. Abrogazione del Reg. 28 giugno 1984, n. 36».**

5) La L.R. 19 gennaio 1998, n. 3 è citata alla nota 1) del presente articolo.

Comma 3

6) La L.R. 19 gennaio 1998, n. 3 è citata alla nota 1) del presente articolo.

7) La L.R. 21 agosto 2001, n. 31 concerne **«Misure di prevenzione della diffusione di organismi nocivi di rilevante importanza fitosanitaria».**

NOTE ALL'ART. 16

Comma 1

1) La L.R. 19 gennaio 1998, n. 3 è citata alla nota 1) dell'articolo 15.

2) La L.R. 21 agosto 2001, n. 31 è citata alla nota 7) all'articolo 15.

